

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA INERENTE I CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2008 -

Le delegazioni titolari della Contrattazione Integrativa,

preso atto

- del precedente accordo, sottoscritto in data 5 febbraio 2008, con cui si era convenuto di assegnare provvisoriamente alle Strutture dell'Ateneo un monte ore lavoro straordinario pari a circa il 33% dell'assegnazione effettuata per l'anno 2007;
- che il lavoro straordinario non può rappresentare un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e, pertanto, può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili;
- della volontà delle parti di effettuare un monitoraggio *trimestrale* e costante delle prestazioni straordinarie *retribuite* e delle *maggiori prestazioni rese dal personale*;

convengono

sui seguenti criteri generali per la ripartizione delle risorse stanziare per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, dando contestualmente mandato all'Amministrazione di:

1. procedere ad una ulteriore assegnazione del monte ore lavoro straordinario nei confronti delle varie Strutture dell'Ateneo, attribuendo nel complesso a ciascuna struttura un monte ore annuo non superiore al 92% dell'assegnazione effettuata per l'anno 2007;
2. accantonare una quota pari a n° 3.400 ore di lavoro straordinario, al fine di garantire prestazioni indispensabili e non programmabili;
3. riconfermare la possibilità, per il personale con regime di lavoro part-time orizzontale, di richiedere il pagamento per lavoro straordinario non oltre le 36 ore annue, con un massimo di n° 5 ore mensili;
4. fissare un tetto massimo, di norma, **di n° 150 ore annue** per l'utilizzo del monte ore lavoro straordinario consentito al singolo dipendente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs n° 66/2003;
5. effettuare un monitoraggio nominativo e trimestrale dell'utilizzo del monte ore lavoro straordinario assegnato alle Strutture e delle *maggiori prestazioni rese dal personale*, dandone informazione alla parte sindacale.

I Responsabili di ogni Struttura **non potranno destinare al proprio personale quote orarie eccedenti** il monte ore lavoro straordinario assegnato.

In caso di insorgenza di esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili potranno richiedere un'assegnazione integrativa, con richiesta adeguatamente motivata che sarà valutata di norma entro il mese successivo.

I suddetti Responsabili **dovranno astenersi dall'autorizzare** richieste di pagamento in attesa della valutazione della propria richiesta da parte dell'Amministrazione o in assenza dell'assegnazione dell'integrazione richiesta.

Il personale interessato potrà, compatibilmente con le esigenze della struttura, procedere al recupero delle ore lavorate oltre l'orario normale.

Le parti convengono, infine, di destinare ad un utilizzo diverso nell'ambito dell'art. 67 del CCNL, rispetto a quanto indicato nella certificazione dei Revisori dei Conti in data 17.12.2007, i risparmi accertati a consuntivo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario ed in particolare di finalizzarle alla quota destinata alle progressioni orizzontali.

Quanto sopra fatto salvo orientamenti diversi che potrebbero essere assunti all'atto della definizione del contratto integrativo per il triennio 2008-2010.

Parma, __4 giugno 2008____